

COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA
Provincia di Isernia

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

Pubblicata all'Albo Pretorio il 14.07.2014 al n. 227

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Comunale Propria "IMU" anno 2014.-

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di luglio, alle ore 20,25 in continuazione, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta ordinaria di I^a convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| | | | presenti | assenti |
|-----|-----------|------------------------|----------|---------|
| 1. | ORLANDO | Roberta - Sindaco | x | |
| 2. | ZIROLI | Federico - Consigliere | x | |
| 3. | ZUCHEGNA | Alessio | x | |
| 4. | SCALZITTI | Carlo | x | |
| 5. | GRECO | Antonio | | x |
| 6. | SAVELLI | Giuseppe | x | |
| 7. | CASERTA | Alietta | | x |
| 8. | FABRIZIO | Francesco | x | |
| 9. | TRAVIA | Gianluca | | x |
| 10. | DI NICOLA | Carlo | x | |
| 11. | BATTISTA | Clemente | | x |
| 12. | ORLANDO | Giuliana | | x |
| 13. | PALLOTTO | Isidoro | x | |

08 presenti 05 assenti.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, co. 4, lett. a, D.Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Barone Mario Giovanni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' Avv. Roberta Orlando, nella sua qualità di Sindaco/Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, **dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;**

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), **approvato con deliberazione di C.C. n 14 del 07 luglio 2014 ,** in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTA la Proposta **di deliberazione Consiglio Comunale posta al n. 6 dell'Ordine del giorno** con la quale è stato predisposto il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014

VISTA la Proposta di **Deliberazione di Consiglio Comunale posta al n. 7 dell'Ordine del Giorno** con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizio indivisibili) anno 2014 ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e **comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione** ;

VISTO l'art. 2 bis della legge 02/05/2014, n. 68 con il quale è stato disposto che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 -721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014 si basa su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- La non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle Categorie A/1, A/8 e A/9;
- La previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui la previsione dell'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale;
- L'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- La spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare, **per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportate:**

- **ALIQUOTA 4,00 per mille** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,00 per mille – somma IMU + TASI = 5 per mille, inferiore all'aliquota massima consentita IMU pari al 6,00 per mille)

- **ALIQUOTA 7,6 per mille** (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014) (aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,00 per mille – somma IMU + TASI = 8,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- **ALIQUOTA 7,6 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)** (aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TSI applicata pari al 2,5 per mille – somma IMU + TASI = 10,10 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU)

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI favorevoli nr. 6 (sei), contrari nessuno, astenuti nr. 2 (due), Di Nicola e Pallotto, espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1) di **dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di **Determinare le seguenti Aliquote** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014 :**

- **ALIQUOTA 4,00 per mille** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,00 per mille - somma IMU + TASI = 5 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- **ALIQUOTA 7,6 per mille** (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014) (aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,00 per mille - somma IMU + TASI = 8,60 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- **ALIQUOTA 7,6 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)** (aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2,5 per mille - somma IMU + TASI = 10,10 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU)

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

4) di confermare la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura prevista dall'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.241/2011 (€ 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale di protrae la destinazione quale abitazione principale del soggetto passivo.

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07 luglio 2014 ;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

8) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE POSTA AL N. 5 DELL'O.G. del 30/06/2014

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267

OGGETTO : Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Comunale propria "IMU" anno 2014. -

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa

Montenero Val Cocchiara , 30 giugno 2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Anna Maria Pragliola

Motivazioni in caso di parere sfavorevole

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.

Montenero Val Cocchiara, 30 giugno 2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Anna Maria Pragliola

Motivazioni in caso di parere sfavorevole

Parere di regolarità contabile:

Si attesta

- la regolarità contabile ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000

- la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

f.to dott. Anna Maria Pragliola

Parere di regolarità tecnica:

Visto: si esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma, art. 49, del D.Lgs n. 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato

f.to dott. Anna Maria Pragliola

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Roberta Orlando

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Mario Giovanni Barone

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune, oggi 14 luglio 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Mario Giovanni Barone

Sede Municipale, 14 luglio 2014